

I TEMI - COVID-19: DECRETO RILANCIO TITOLO II: SOSTEGNO ALLE IMPRESE

01. NOZIONE

Continua la serie di provvedimenti mediante i quali il Governo tenta una valida risposta all'emergenza epidemiologica venutasi a verificare a seguito dell'espandersi del virus denominato COVID-19.

Una costante di parte governativa sono gli annunci ai quali non segue una tempestiva risposta legislativa. Anche in questo caso il decreto era stato annunciato come decreto Aprile nella seconda decade del mese citato, ma, tradizionalmente, è trascorso tempo prezioso prima che venisse alla luce.

Tant'è siamo in presenza adesso del nuovo decreto **19 maggio 2020 n. 34** indicato come **Decreto Rilancio**, e rubricato "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**" pubblicato quale Supplemento Ordinario nella GU 128 del 19 maggio, ma ormai nella notte del 20 maggio 2020.

Abbiamo deciso di suddividere, per praticità di lettura, le nostre *Schede* in aderenza ai titoli del DL. In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto del

Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia

evitando gli articoli con disposizioni tecniche o di trasferimento fondi.

02. TITOLO II - CAPO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

ART. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Il saldo dell'IRAP relativo al 2019 non è dovuto, ma chi non ha versato gli acconti dovrà comunque sanare il debito. Non è dovuto neppure il versamento della prima rata d'acconto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi il 40% dell'intero acconto dovuto per l'anno in corso è stato per fortuna chiarito che questo 40% rimane comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo.

La disposizione vale per ricavi fino a 250 milioni di euro relativi all'esercizio precedente.

Si noti: La disposizione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Commissione europea del 19 marzo nel quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato all'economia.

ATTENZIONE: Quanto sopra non riguarda le imprese di assicurazioni, le Amministrazioni pubbliche, banche e altri intermediari finanziari.

ART. 25 – Contributi a fondo perduto

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", **demandando all'Agenzia delle entrate** sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, **il comma 1** prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i **soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**, di cui al testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle disposizioni del citato testo unico relative ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo per individuare l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Tra tali soggetti rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il **comma 2** contiene le categorie di soggetti **che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. Si tratta**, in particolare, **dei seguenti soggetti:**

soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
i lavoratori dipendenti;

i professionisti iscritti ad enti con cassa previdenziale propria.

RICORDA: I soggetti di cui **all'art. 27** sono: *professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa* (iscritti alle gestione separata);
I soggetti di cui **all'art. 38** sono: *lavoratori dello spettacolo*;

I commi 3 e 4 prevedono **due condizioni** al ricorrere delle quali **spetta il contributo**. Intanto la previsione **esclude i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro** nel periodo 2019.

La **seconda condizione** è prevista **dal comma 4**, il contributo spetta se e solo se l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 **sia inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento **alla data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I commi 5 e 6 prevedono **le modalità di calcolo** del contributo spettante.

Il comma 5 prevede **tre classi di contribuenti**.

La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi** del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La predetta percentuale è **del venti, quindici e dieci per cento** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a **quattrocentomila, 1 milione e cinque milioni di euro**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 garantisce comunque ai soggetti beneficiari un **contributo minimo** per un importo non inferiore a **mille euro** per le persone fisiche e a **duemila euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto degli interessi passivi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle entrate, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura** telematica, anche attraverso intermediario abilitato, a seguito di un provvedimento demandato al Direttore dell’Agenzia che ne stabilirà modi e termini. L’AE comunicherà alla GdF che ne risconterà i dati comunicati. Nel caso l’autocertificazione antimafia fosse mendace i soggetti che l’hanno rilasciata verranno puniti con **la reclusione da due a sei anni** e le somme saranno recuperate con aggravio di sanzioni e interessi.

L’Agenzia delle Entrate provvederà a corrispondere l’importo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale.

L’atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo** a quello del relativo utilizzo e le sanzioni, in questo caso maturano dal 100 al 200%.

ART. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L’articolo è dedicato a SPA, SAPA, SRL, SRLS, Cooperative non operanti nel settore bancario e finanziario, con sede in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese che:

presenti un ammontare di ricavi relativo al 2019, **superiore a cinque milioni di euro**, ovvero **10 milioni di euro** nel caso della misura prevista al comma 12 e non superiore a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore del fatturato su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento;

abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 **nei mesi di marzo e aprile 2020** una riduzione complessiva del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente **in misura non inferiore al 33%**;

abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento integralmente versato; **non inferiore a 250.000 euro.**

Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la Società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;

- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti di Stato ritenuti illegali o incompatibili;
- non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 D.LGS 159/2011 (misure di prevenzione del codice appalti);
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale;
- solo per la misura di cui al comma 12 il numero di occupati sia inferiore a 250 persone

Ferma restando l'autorizzazione da pervenire della Commissione europea, i commi 4 a 7 prevedono:

per l'anno 2020, per i conferimenti in denaro in una o più società spetta **un credito d'imposta pari al 20 per cento della somma**. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta, **non può eccedere l'importo di euro 2.000.000**. Tale partecipazione deve essere mantenuta almeno fino al 31 dicembre 2023.

Sono escluse dall'applicazione la società che controlla direttamente o indirettamente l'Emittente, sottoposte a comune controllo o collegate con l'Emittente ovvero da questo controllate.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul rapporto in merito agli interessi passivi. E quello con eventuali operazioni esenti dal reddito.

Il citato comma 8 stabilisce che alle società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. Tale credito è utilizzabile in compensazione sempre dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il commi 10 e 11 stabiliscono che per fruire dei crediti d'imposta è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di due miliardi di euro per l'anno 2021 e che un decreto del Ministro dell'economia saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione.

Tali strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, la società può rimborsarli in via anticipata dopo tre anni dall'emissione.

I successivi commi riepilogano altre disposizioni per l'esecuzione di quanto in argomento.

ART. 27 – Patrimonio destinato

L'articolo autorizza CDP SPA ad istituire un patrimonio denominato "Patrimonio rilancio" ma si rimanda ad apposita scheda per spiegarne meglio metodiche e finalità.

ART. 28 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente, l'istituzione di un credito d'imposta **nella misura del 60 per cento** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale

dell'attività di lavoro autonomo.

Il comma 2 stabilisce che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella **misura del 30 per cento** dei relativi canoni.

Ai sensi del comma 3 il credito di imposta **spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari** registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.**

Ma, attenzione ai soggetti locatari esercenti attività economica spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente quindi per ognuno dei tre mesi occorre fare il relativo calcolo.

Il comma 6 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. **Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto per gli interessi e per i redditi eventualmente esenti.**

ART. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

L'articolo ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Mediante la norma, che riguarda **un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020** ed ha carattere transitorio e urgente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici con riferimento alle voci **trasporto e gestione del contatore** e **oneri generali di sistema** nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2020

L'intervento normativo, prevede che l'Autorità ridetermini in via transitoria le tariffe in modo che:

sia previsto un risparmio, parametrato al primo trimestre delle componenti fisse applicate per punto di prelievo;

per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle viste due voci non superi quella che, con riferimento al primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

ART. 33 – Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

L'articolo prevede disposizioni **che introducono modalità semplificate** di conclusione dei contratti bancari tra l'entrata in vigore del decreto e il termine dello stato di emergenza.

Le disposizioni mirano ad assicurare la continuità nell'accesso a tali servizi e prodotti, da parte degli investitori, agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità semplificate di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all'attuale situazione di emergenza.

Tale disciplina si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti e la norma ha carattere eccezionale e, pertanto, regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Il consenso del cliente prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, soddisfa il requisito della forma scritta e abbia

l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2702 del codice civile.

ART. 38 – Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative

La norma tende a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "**Smart&Start Italia**".

L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (**comma 1**), dall'altro, ampliando la capacità di azione (**comma 2**).

Con riferimento a questo secondo intervento la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che attualmente è limitato alle fasi iniziali.

In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese potrebbe costituire un valido incentivo idoneo a favorire l'ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento agevolativo potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall'ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della startup e si concederà la liquidità necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio business.

La norma prevede ancora l'attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura smart&start, volta a facilitare l'incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l'acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative.

Sulla misura torneremo in dettaglio in occasione del Decreto MISE.

ART. 40 – Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

Durante il periodo emergenziale i distributori di carburanti hanno continuato a garantire il servizio seppur ad una clientela ridotta. Pertanto alle aziende attive e in regola con il

versamento dei contributi al 1° marzo 2020, può essere riconosciuto un contributo commisurato **ai contributi previdenziali (INAIL esclusa) dovuti per i dipendenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.**

Tale contributo non viene riconosciuto nei casi di gestione diretta da parte delle aziende petrolifere e sarà erogato dal MISE **su domanda dell'impresa di gestione**, con **riparto proporzionale delle risorse**. Lo stesso MISE indicherà con decreto modi e termini.

ART. 42 – Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

Una misura urgente finalizzata al sostegno e alla ripartenza del sistema produttivo. Istituito un Fondo per il Trasferimento Tecnologico .

Rafforzate le competenza dell'ENEA attraverso la creazione di ENEA TECH.

Le finalità del Fondo sono quelle di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti innovativi e spin-off. Il MISE, potrà intervenire attraverso la partecipazione indiretta al capitale di rischio e/o di debito avvalendosi della nuova creatura ENEA.

ART. 43 – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Istituito ulteriore fondo al MISE **finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale** e delle **società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250**, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Anche in questo caso il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato.

Le imprese che intendono avvalersi del fondo dovranno notificare al MISE le informazioni relative a:

- a)** le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali;

- b) le imprese che abbiano manifestato interesse all'acquisizione;
- c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto e ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Solito decreto del MISE per criteri e modalità.

ART. 44 – Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km

Incrementato di 100 milioni di euro per il 2020 il Fondo.

ART. 51 – Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

Estese anche a tale istituto le misure previste per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione allo scopo di salvaguardare quelle misure che possono avere delle probabilità di successo.

Pertanto **i termini aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020** sono prorogati di sei mesi.

02. TITOLO II - CAPO II – REGIME QUADRO AIUTI

Art. 53 - Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

La regola generale europea sugli aiuti di Stato prevede che le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero.

Detto principio già non si applica nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale. Analogamente, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia covid-19 questo principio non si applica alle misure per sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus.

L'erogazione dell'aiuto sarà disposto al netto di quanto il soggetto beneficiario è tenuto a restituire e che non è ancora stato recuperato.

Si riportano di seguito gli articoli che prevedono le stesse regole generali

Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie su prestiti alle imprese

Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Art. 57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

Art. 58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

Art. 59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Art. 61 – Disposizioni comuni

Regioni, Province autonome, enti territoriali, Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse che possono essere erogate nei modi indicati in rubrica.

Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e il valore nominale di tali misure deve rimanere sotto il massimale di:

800.000 euro per impresa;

120.000 euro per ogni impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

100.000 euro per ogni impresa nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Per il resto ogni articolo prevede particolarità sulle quali si tornerà in sede operativa.